CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 188 del 6.5.2004

OGGETTO

Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. De Terlizzi Margherita c/ Comune di Molfetta. Sentenza n.204/04 che accoglie il ricorso n.483/01 proposto ex art. 414 C.P.C. (Violazione disposizioni in materia di astensione dal lavoro per malattia e maternità di LSU). Transazione.

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Tommaso Minervini – Sindaco

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 10.5.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con propria delibera n.101 del 07.03.2002, esecutiva ai sensi di legge, la G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Davide de Gennaro per la rappresentanza nel giudizio civile n. n.4831/01, instaurato, ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Trani Sez. Lavoro dalla Sig.ra De Terlizzi Margherita c/ il Comune di Molfetta;
- Il ricorso de quo era inteso ad ottenere l'accertamento della violazione delle disposizioni in materia di malattia e di astensione obbligatoria per maternità da parte del Comune di Molfetta per aver sostituito la ricorrente (che aveva prestato servizio come lavoratore socialmente utile presso la Scuola elementare "A Manzoni" sino al 27.11.96) nelle liste di L.S.U. durante e dopo la gravidanza, con la conseguente condanna del medesimo Ente al risarcimento del danno nella misura di £.52.891.850, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del giudizio;
- Il Comune costituitosi eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda della quale ne chiedeva il rigetto; chiedeva ed otteneva autorizzarsi la chiamata in causa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS;
- Con sentenza n.204/04 Sent. la Sez. Lavoro del Tribunale di Trani, rigettando le eccezioni sollevate, trattandosi di "norme di chiara ispirazione costituzionalistica che mirano a tutelare la persona e la salute della madre e del suo bambino", ha così statuito:
- "dichiara il difetto di legittimazione dell'INPS nei cui confronti compensa le spese di lite:
- accoglie la domanda e per gli effetti dichiara che il Comune di Molfetta ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno violato le disposizioni in materia di malattia e di astensione obbligatoria per maternità quando hanno sostituito, in via definitiva la ricorrente con altra lavoratrice durante detto periodo protetto;
- condanna le resistenti in solido al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento danni la somma di € 15.493,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria
- condanna i soccombenti alle spese di lite che liquida in € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre IVA e CAP.";
- Con missiva prot. n.18021 del 20 aprile 2004 l'Avv. de Gennaro ha messo a parte la P.A. delle condizioni ed i termini che il legale di controparte, Avv. Facchini ha avanzato per una soluzione bonaria della lite (condizioni che si concretizzano in accettazione del pagamento della somma di € 7.500,00 omnia comprensiva di sorte capitale, interessi di legge, danno da svalutazione monetaria, spese di lite ed accessori di legge, pagamento entro il 15.05.2004 con reciproca rinuncia a proporre appello principale o incidentale, con espressa liberazione del Comune di Molfetta dal vincolo di solidarietà, per cui ogni e qual si voglia somma sarà richiesta solo ed

esclusivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), sottolineando oltremodo opportuno per l'Amministrazione Comunale accedere alla proposta come formulata da controparte, nella considerazione della evidente disparità della stessa dalla domanda iniziale pari ad € 27.316,36, oltre interessi, svalutazione e spese di lite;

- Ritenuto opportuno, recependo il parere dell'Avv. de Gennaro, prendere atto, non appellandola, della sentenza n.204/04 resa dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Trani sulla domanda (ricorso n.4831/01) avanzata dalla Sig.ra De Terlizzi Margherita, e approvare, quindi, nei termini prospettati, la soluzione transattiva della controversia, con pagamento entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto formale;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di prendere atto, non appellandola, della sentenza n.204/04 resa dal Tribunale di Trani Sez. Lavoro sulla domanda (ricorso n.4831/01) avanzata dalla Sig.ra De Terlizzi Margherita, meglio descritta in premessa.
- 2) Di approvare nei termini sopra indicati la soluzione bonaria della controversia, consistenti nel pagamento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto formale, della somma complessiva di € 7.500,00 omnia comprensiva di sorte capitale, interessi di legge, danno da svalutazione monetaria, spese di lite ed accessori di legge.
- 3) di compulsare l'Avv. Davide de Gennaro a procedere per la formalizzazione della suddetta soluzione con la controparte
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della stipulanda transazione.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 7) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.